

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **189/1982** (ECLI:IT:COST:1982:189)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Udienza Pubblica del **19/05/1982**; Decisione del **08/11/1982**

Deposito del **17/11/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16142 16143**

Atti decisi:

N. 189

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 324 del 24 novembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi secondo e terzo, del d.l. 8 luglio
1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei

dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal Pretore di Agrigento, nel procedimento civile vertente tra La Monica Salvatore e l'INAM, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrsen;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 il Pretore di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della Costituzione;

che in tale ordinanza si assume che il divieto imposto dal suddetto art. 6, così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato D.L. n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto a norma della legge n. 336 del 1970, comporterebbero una violazione dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13 (inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il lavoro);

considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già ritenuto non fondata la questione in riferimento agli artt. 4 e 13 della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori luogo, poiché la normativa impugnata non incide sulla libertà personale, quale è garantita dall'art. 3, mentre l'art. 4 non vieta al legislatore di emanare norme che, come quella impugnata, regolano l'esercizio di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di cautele che tutelano altre esigenze sociali;

che nessun argomento nuovo è stato addotto nell'ordinanza di rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione, il quale contiene una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate nell'art. 4, in relazione al quale la questione è stata già dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"). così come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.